



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REFERENTE COVID DI ATENEIO

Anno 2022

Tit. VII

Cl. 12

Fasc. 2020-VII/12.6.4

Allegati 0

Rif. //

 e-mail

CP/CP

Al Personale docente

Ai Ricercatori

Al Personale tecnico amministrativo

e p.c

Alle OO.SS.

Alle RSU

Oggetto: Obbligo vaccinale COVID 19 – chiarimenti e controlli

A seguito dell'emanazione del Decreto Legge n. 1/2022, che ha modificato l'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 convertito con modificazioni con L. n. 76/2021, **dal 1° febbraio 2022 è previsto l'obbligo vaccinale per il personale delle Università.**

Tale obbligo, come chiarito dal comunicato del Ministro dell'Università e Ricerca del 25 gennaio u.s., costituisce una “prestazione personale obbligatoria” da considerarsi a tutti gli effetti requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di tutto il personale strutturato, docente e non docente, legato all'Ateneo con un rapporto a tempo indeterminato o determinato di tipo subordinato.

Pertanto, lo svolgimento delle attività istituzionali (ricerca, didattica, tecnico, amministrativa e bibliotecaria) a distanza o in modalità agile non costituisce motivazione valida esimente da tale obbligo, ad eccezione esclusivamente del personale universitario che presenta una certificazione di esenzione secondo quanto stabilito dalla circolare n.35309 del 4 agosto 2021 ss.mm.ii. del Ministero della Salute.

L'esenzione deve essere trasmessa tempestivamente all'indirizzo e-mail: prevenzione.sicurezza@uninsubria.it, mettendo in copia il Direttore Generale (direttore.generale@uninsubria.it).

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni email del 10 gennaio 2022 e alla circolare 19 gennaio 2022, n. 2004, si specifica che l'Università, ai sensi della citata normativa, è tenuta alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e, a tal fine, si è dotata degli strumenti telematici per l'effettuazione dei controlli.



Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 21 9028

Email: COVID.referente@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!



Il personale che non risulterà in regola con l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, sarà invitato senza indugio a trasmettere **entro 5 giorni** dalla verifica, in alternativa:

1. la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
2. l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa in caso di esenzione;
3. la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi perentoriamente **entro un termine non superiore a venti giorni** dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione (1), l'interessato dovrà trasmettere, perentoriamente, entro e **non oltre tre giorni** dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione, l'Ateneo accerterà formalmente l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e procederà alla immediata comunicazione scritta all'interessato; l'atto di accertamento dell'inadempimento determinerà l'immediata sospensione dal diritto a svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e mantenendo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento comunque denominati.

Il periodo di sospensione si considera terminato nel momento in cui l'interessato comunichi l'avvio o il completamento del ciclo vaccinale primario o la somministrazione della dose booster entro il termine del 15 giugno 2022.

Nel caso in cui un interessato dovesse risultare inadempiente rispetto all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-ter co. 1 bis del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni con L. n. 76/2021 poi modificato dal D.L. n. 1/2022, sarà sottoposto alla sanzione amministrativa di cui al co. 6 del medesimo articolo.

Si rende noto che, come previsto dal PROTOCOLLO COVID di Ateneo, i controlli in merito all'assolvimento dell'obbligo vaccinale saranno differiti e/o non saranno avviati per coloro che non stanno svolgendo effettiva attività lavorativa (ad esempio per: maternità, congedi parentali, gravi motivi personali, infermità, inidoneità temporanea, attività presso altri Enti etc.) alla data del 1° febbraio 2022 e fino al termine dell'assenza.

- a. *Per i professori e ricercatori:* i congedi per motivi di studio, alternanza (c.d. anno sabbatico) o limitazioni dell'attività didattica (Commissari ASN e limitazioni ex art 13 DPR 382/1980) non costituiscono assenze dal servizio, bensì limitazione/diversa erogazione dell'attività lavorativa e, pertanto, non sono considerabili per l'esonero dall'obbligo vaccinale;
- b. *Per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario:* non saranno soggetti a controlli coloro che risulteranno assenti per congedo straordinario retribuito per assistenza familiare disabile e congedo per maternità di cui alla D. Lgs. 151/2001, per congedi non



retribuiti per altra esperienza lavorativa, per documentati e gravi motivi, per formazione e per motivi di studio previsti dai vigenti Contratti Collettivi.

Il Referente Covid di Ateneo, il Servizio Personale Docente e il Servizio Personale tecnico amministrativo sono a disposizioni per fornire ogni chiarimento necessario.

Varese, 28 gennaio 2022

Il Direttore Generale
Dott. Marco Cavallotti

Il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Federico Raos
Tel. +39 0332 21 9028 – COVID.referente@uninsubria.it